

COMUNE DI PRAIANO

Prov.di SALERNO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA
RISCHIO "RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA"**

CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ENTE

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

Art. 1 - Definizioni

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato in appresso specificato:

- Assicurazione : Il contratto di assicurazione;
- Polizza : Il documento che prova l'assicurazione;
- Contraente : Il soggetto che stipula l'assicurazione, cioè il Comune di Praiano;
- Assicurato : La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sottoindicate:
- il rappresentante legale del Contraente nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, il Segretario Generale, i dirigenti e i dipendenti tutti per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati;
 - tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), compresi gli insegnanti, il personale sanitario, i partecipanti ai corsi di formazione, di istruzione ed ai meeting, ingegneri, architetti e tecnici in genere, i partecipanti alle attività di ricerca geologica, speleontologica, ecologica e botanica, addetti ai servizi di vigilanza, militari in distacco, obiettori di coscienza, sociali, di assistenza e simili, quando agiscono nell'ambito o per conto del Contraente;
 - gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente;
 - gli Enti gestori di strutture convenzionate o formate dal Comune stesso per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, assistenziali ed economiche, nonché tutti i soggetti assistiti di tali strutture od Enti;
- Società : l'impresa assicuratrice e le coassicuratrici;
- Premio : La somma dovuta dal Contraente alla Società;
- Rischio : La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- Sinistro : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale perviene all'assicurato richiesta di risarcimento;
- Indennizzo : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- Franchigia : La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
- Scoperto : La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
- Cose : Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- Danno
corporale : Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;

- Danni materiali : Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
- Massimale per sinistro : La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
- Annualità assicurativa : Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
- Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio: quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
- Broker : il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.

PREMESSA

Art. 2 - Attività degli Assicurati

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario anche mediante la partecipazione ad Enti o Consorzi.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti, delibere, determinazioni, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future (compreso quanto previsto dai D.Lgs. N. 626/94 e N. 494/96).

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Descrizione del rischio

A titolo puramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni della copertura, si precisa che la garanzia é prestata per: l'esercizio ed il funzionamento dei servizi di vigilanza e sorveglianza (quali appartenenti al Corpo Polizia Municipale, guardie notturne, ecc.) svolti da personale anche armato, igiene, vigilanza sanitaria ed opere assistenziali quali Comitati, Patronati, Assistentati Sociali e simili, nettezza urbana, annonari, mortuari, per la proprietà, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica stradale, illuminazione pubblica e proprietà comunali in genere, piante, giardini, parchi pubblici, pubblici mercati, macelli, uffici comunali, scuole ed in genere quanto per leggi, regolamenti, determinazioni, ordinanze del Sindaco, deliberazioni della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e tutto ciò che compete all'Amministrazione Comunale stessa.

Sono espressamente inclusi i danni dovuti ad errori, disguidi o ritardi nella redazione, consegna o conservazione di atti e documenti, nonché da smarrimento dei medesimi.

Il Comune dichiara di essere località di interesse turistico o considerata tale da leggi e regolamenti statali, regionali o provinciali.

Individuazione degli Assicurati

Per l'individuazione degli assicurati e la loro inclusione od esclusione nelle/dalle garanzie si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente che si impegna a fornire in copia a semplice richiesta della Società solo in caso di sinistro.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 3- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano tuttavia il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Art. 4 - Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata:

norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile, con la sola esclusione dei risarcimenti aventi esclusivo carattere punitivo o sanzionatorio e comminati come tali dalla magistratura.

Art. 5 - Decorrenza e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione ha validità dalle ore 24,00 del _____ alle ore 24,00 del _____ di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ognuna delle Parti.

La Società si riserva di prorogare, su richiesta del Contraente, l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di centottanta giorni oltre la scadenza prevista.

Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, la proroga dell'assicurazione alle medesime condizioni, anche economiche, di cui al presente Capitolato, nel rispetto della vigente normativa, fino ad un periodo massimo di anni 1.

Art. 6 - Limiti di indennizzo relativi alle Sezioni I e II

RC verso Terzi	Euro 7.500.000,00	unico per sinistro,
RC verso Prestatori d'opera	Euro 7.500.000,00	unico per sinistro, con il limite di
	Euro 2.500.000,00	per prestatore

Resta convenuto tra le Parti che qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia RC verso Terzi che la garanzia RC verso Prestatori d'opera, la massima esposizione per la Società non potrà comunque superare l'importo di Euro 7.500.000,00

Art. 7 - Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Art. 8 - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, penale ed amministrativa a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 C.C.

Si conviene tuttavia che la designazione di tecnici o legali, ove occorra, sarà effettuata di comune accordo fra la Società e il Contraente.

La Società non risponde di multe od ammende nè delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Art. 9 - Validità territoriale

L'assicurazione ha validità nel mondo intero, ad esclusione di USA e Canada.

Solo per la partecipazione a fiere, mostre, convegni e simili le garanzie saranno valide anche per USA e Canada.

La garanzia R.C.O. è valida per il mondo intero.

Art.10 - - Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello di Salerno.

Art.11 - Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza, nel termine di trenta giorni, a partire dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

Art. 12 - Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro

Dopo ogni sinistro, che abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 15 giorni dalla data del pagamento stesso, la Società' ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società rimborserà il rateo di premio pagato e non goduto.

Art.13 - Premio anticipato dell'assicurazione

Il premio annuo lordo anticipato della presente assicurazione è convenuto in Euro, che corrisponde al 75% del premio annuo pari ad Euro conteggiato sulla base del preventivo delle retribuzioni erogate al personale soggetto all'assicurazione INAIL e non INAIL di Euro_____ al quale verrà applicato il tasso dello‰ (pro-mille) al lordo delle imposte per le Sezione I e II.

Il premio lordo anticipato alla firma è pari al 75% del premio annuo.

Il premio annuo anticipato rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società.

Art.14 - Imposte

Sono a carico dell'Assicurato le imposte stabilite per legge in conseguenza del contratto.

Art.15 - Pagamento e regolazione del premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno indicato nel contratto di assicurazione.

D'accordo tra le Parti, si conviene che è facoltà del Contraente pagare la prima rata di premio anticipato entro 30 giorni successivi alla data di effetto della presente polizza.

Qualora il pagamento non fosse corrisposto entro detti termini, i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non saranno risarcibili.

I premi devono essere pagati alla Società di Assicurazione.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901.

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine non inferiore a 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 16 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni.

Art. 17 - Rinuncia alla rivalsa

La Società salvo, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sotto indicati accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente, rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti di :

- Personale dipendente e/o convenzionato, Amministratori e Revisori del Contraente
- Persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge al Contraente ed allo Stato: qualora il Contraente eserciti l'azione di rivalsa, lo stesso si impegna a riconoscere quanto ricavato alla Società, nei limiti dell'importo già risarcito dalla Società stessa.

Art.18 - Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

Art. 20 - Gestione sinistri

Si conviene fra le Parti che la Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo, e per le quali provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse.

Art. 21 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

FRANCHIGIA

L'assicurazione della presente polizza viene prestata, con l'applicazione di:

una franchigia fissa frontale di **Euro 1.000,00** (mille/00) per ogni sinistro.

Rimane a carico della Compagnia contraente di gestire in ogni caso il sinistro anche se di importo inferiore a tale somma, nel modo più vantaggioso per l'Amministrazione comunale.

Resta inteso che la Società corrisponderà direttamente ai danneggiati i risarcimenti dovuti, salvo i casi in cui il Contraente abbia richiesto alla Società il pagamento a proprio favore in forma liberatoria.

La Società si impegna a risarcire ai danneggiati il danno intero al lordo della franchigia sopraindicata.

Relativamente ai risarcimenti il cui importo rientri in tutto o in parte nell'ammontare della franchigia fissa per sinistro sopra indicata, la Società, con una frequenza periodica da stabilire tra le Parti, presenterà l'elenco dei sinistri liquidati, corredato da elenco analitico dei versamenti effettuati con indicazione degli Istituti Bancari utilizzati per le transazioni o altra idonea documentazione, ed il Contraente provvederà a corrispondere alla Società gli importi dovuti, così come risultanti dalla documentazione probatoria prodotta, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

SEZIONE I

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI

Art. 22 - Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e successive modificazioni o integrazioni nonché del D.Lgs.vo del 23.2.2000, n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e successive modificazioni o integrazioni, nonché del D.Lgs.vo del 23.2.2000, n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente.

Art. 23 - Qualifica di Terzo

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:

- dei dipendenti del Contraente/Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro, per cui è operante la garanzia R.C.O.

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali;
- il personale dipendente non soggetto all'INAIL;
- i dipendenti di altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- gli amministratori, sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi, società fondazioni o enti in genere formate o possedute dal Contraente/Assicurato;
- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso del Contraente/Assicurato e/o svolgono la loro attività presso e/o per conto dell'Assicurato medesimo compresi artisti ed orchestrali, nonché disabili e gli assistiti da Enti gestori di strutture convenzionate o formate dal Comune ed in genere tutto il personale non dipendente di cui il Contraente/Assicurato si avvale per lo svolgimento dell'attività assicurata;

- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici del Contraente/Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso il Contraente/Assicurato stesso;
- il personale delle imprese di pulizia e manutenzione;
- gli albergatori che ospitano a spese del Contraente/Assicurato alcuni soggetti bisognosi, o altri soggetti che siano comunque ospitati a spese del Contraente/Assicurato

Art. 24 - Precisazioni ed estensioni varie di garanzia RCT

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;
- b) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla conduzione di fabbricati nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche, le strade ed il territorio in genere, nonché per i danni prodotti da rigurgito o rottura di impianti e condutture della rete fognaria e/o spargimento di acqua, con il limite per quest'ultima tipologia di danni di Euro 200.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. Relativamente ai danni da bagnamento e spargimento di acqua la garanzia viene prestata con l'applicazione delle seguenti franchigie:
 - In conseguenza di eventi accidentali che abbiano determinato spargimento di acqua con rottura di tubazioni: franchigia di Euro 260,00 per ogni sinistro;
 - In conseguenza di eventi accidentali che abbiano determinato spargimento di acqua senza rottura di tubazioni: franchigia di Euro 520,00 per ogni sinistro;
- c) responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi.
Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- d) servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
- e) danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato, con applicazione di una franchigia di Euro 105,00 per ogni sinistro;
- f) responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato, (con esclusione degli immobili a qualsiasi titolo locati alla Contraente e dei beni mobili utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali) previa deduzione di una

franchigia di Euro 105,00 e fino a concorrenza di Euro 105.000,00 per ogni sinistro e per annualità assicurativa;

- g) danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
- h) servizio di infermeria ed ambulatorio, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e paramedico;
- i) responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale, quale, ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni culturali, festival musicali, iniziative sportive, ricreative, politiche, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori, incluse le operazioni di montaggio e smontaggio dei padiglioni e degli stands e compresi altresì la proprietà e l'uso di palchi mobili e di palloni pressostatici; proprietà gestione e conduzione di mercati, macelli, celle frigorifere (anche per le merci in deposito per conto terzi), servizi igienici, bagni e piscine pubbliche, cimiteri, strutture sportive, servizi funebri;
- l) responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da:
 - dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
 - dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od enti;
- m) responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di scuole di ogni ordine e grado, centri o servizi di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap e/o per altri soggetti, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi, giardini zoologici e simili, cimiteri, ancorché gestiti da terzi, compresa la responsabilità civile di cui agli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n.316, - 1786 C.C., che si intende garantita fino a concorrenza di Euro 2.600,00 per danneggiato con il limite di Euro 105.000,00 per annualità assicurativa;
- n) l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
- o) la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere, o presso il banco d'ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare prima di attraversare il metal-detector o altri impianti di rivelazione magnetica ai fini della sicurezza.
La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori.
I risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti previa deduzione di una franchigia minima di Euro 50,00 e massimo risarcimento per ogni sinistro e per annualità assicurativa di Euro 105.000,00;

- p) danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, luminosa e non, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;
- q) danni derivanti da sospensione, ritardato o mancato avvio, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, massimo risarcimento Euro 500.000,00 per ogni sinistro ed annualità assicurativa;
- r) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute.
Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma, con un limite di risarcimento di Euro 260.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
- s) tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222;
- t) responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito esecuzione lavori. La garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 260,00 per ogni sinistro e massimo risarcimento di Euro 260.000,00 per ogni sinistro ed annualità assicurativa;
- u) responsabilità civile dell'assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei con massimo risarcimento di Euro 260.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo;
- v) responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento, assestamento o vibrazione del terreno con un massimo risarcimento di Euro 515.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo, per i danni ai fabbricati questa specifica garanzia è prestata con una franchigia per ogni sinistro di Euro 1.600,00.
- z) danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato o commissionati a terzi;
- z1) Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
La garanzia è prestata con il massimo di Euro 1.000.000,00 per uno o più sinistri, verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.
- z2) R.C. ascrivibile all'Assicurato in qualità di "Datore di Lavoro" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19.09.94 ("Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro") e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché alla Responsabilità Civile personale dei dipendenti preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto incluse le

squadre antincendio, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo e colpa grave nei confronti degli stessi. La presente estensione di garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali. Sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato medesimo, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale. Il massimale cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 25 - Precisazioni ed estensioni inerenti la garanzia RCO

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Si conviene tuttavia che:

- la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge, non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del DPR 30.06.65 n. 1124.

- ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, così come per il manifestarsi di ricadute di malattie professionali precedentemente indennizzate o indennizzabili.

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori ad Euro 2.580.000,00 per annualità assicurativa.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Art. 26 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24/12/1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, con esclusione comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
- b) da furto, salvo quanto previsto all'art. 25 lettere m) e o);
- c) cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatisi dopo la consegna, salvo quanto previsto dall'art. 25 lettera z); a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori;
- d) cagionati da merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato per danni verificatisi dopo la consegna a terzi;
- e) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale, fino a concorrenza di Euro 515.000,00 per sinistro ed anno e soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.600,00 per sinistro;
- f) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti all'art. 1) - Definizioni.

L'assicurazione RCT ed RCO non comprende i danni:

- g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi.

Sono inoltre esplicitamente esclusi dalle garanzie RCT ed RCO i danni:

1. derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
2. derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
3. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonchè gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
4. provocati da campi elettromagnetici;
5. derivanti da encefalite spongiforme o sindromi affini;
6. derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
7. conseguenti a tabacco (compreso fumo passivo e qualsiasi prodotto a base di tabacco);
8. derivanti da muffe tossiche, funghi o batteri.

SEZIONE II

RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA' DEGLI IMMOBILI

Art. 27 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti, ivi comprese le strade, gli acquedotti, le reti fognarie, le aree pubbliche o private ed il territorio in genere.

Le responsabilità nascenti dalla conduzione dei beni immobili oggetto della presente Sezione II, nonché di ogni altro bene immobile eventualmente detenuto dall'Assicurato a qualunque titolo, sono coperte nella Sezione I della presente polizza.

Art. 28 - Operatività della garanzia indipendentemente dallo stato di conservazione degli immobili

La garanzia prestata con la presente sezione si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.

Art. 29 - Esonero dell'indicazione dell'ubicazione degli immobili

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.

Art. 30 - Qualifica di Terzo

Ai fini della presente assicurazione sono considerati terzi tutte le persone fisiche o giuridiche con la sola esclusione:

- dei dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro, per cui è operante la garanzia R.C.O. di cui all'art 23 b).

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti gli stessi soggetti elencati all'art. 2, II° comma ed inoltre i portieri non facenti parte del personale dell'Ente, i loro familiari ed i sostituti.

Art. 31 - Ordinaria e straordinaria manutenzione

L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione ristrutturazione ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili di cui all'art. 30 che precede. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'amministrazione comunale anche se di proprietà di terzi o se ubicati fuori dai confini comunali.

Art. 32 - Estensioni varie di garanzia

A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) danni prodotti da rigurgito di fogna e spargimento di acqua, antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici.
Relativamente ai danni da bagnamento e spargimento di acqua, la garanzia viene prestata con l'applicazione delle seguenti franchigie per ogni sinistro:
 - In conseguenza di eventi accidentali che abbiano determinato spargimento di acqua con rottura di tubazioni: franchigia di Euro 260,00
 - In conseguenza di eventi accidentali che abbiano determinato spargimento di acqua senza rottura di tubazioni: franchigia di Euro 520,00
- b) la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato.
Tale estensione di garanzia è operante con il massimo di Euro 260.000,00 per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo. Rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 520,00 ed un massimo di Euro 5.200,00;
- c) danni derivanti da sospensioni, mancato o ritardato avvio, interruzioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, con un massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per ogni sinistro ed annualità assicurativa.

Art. 33 - Esclusioni

Oltre a quanto stabilito dall'art. 27, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) da furto, salvo quanto previsto dal precedente art. 33 lettera b);
- b) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale. La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di Euro 515.000,00 per ogni sinistro ed annualità assicurativa e con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.600,00 per ogni sinistro;

- c) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- e) derivanti dall'esercizio, nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA'

.....